



Comune di Susa  
Città Metropolitana di Torino

---

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA  
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 31/03/2017

## INDICE

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....</i>
<i>Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata .....</i>
<i>Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>
<i>Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....</i>
<i>Articolo 6- Perfezionamento della procedura -Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>
<i>Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso .....</i>
<i>Articolo 8- Comunicazioni dei dati da Parte del Concessionario.....</i>
<i>Articolo 9- Disposizioni finali.....</i>

## **Articolo 1**

### ***Oggetto del Regolamento***

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina della definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito delle seguenti entrate comunali di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639:

- (ICI)
- (IMU), (TASI)
- (TARSU, TARI)
- (TOSAP/COSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA')

2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e facendo propria la facoltà concessa dall'art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;

## **Articolo 2**

### ***Oggetto della definizione agevolata***

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme contenute nell'ingiunzione relative al capitale ed agli interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
- e) gli eventuali interessi maturati successivamente alla scadenza dell'ingiunzione.

2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

## **Articolo 3**

### ***Istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al Concessionario della riscossione della Tosap/Cosap e l'imposta di pubblicità la sua volontà di adesione mediante la presentazione di apposita istanza entro e non oltre il 30 giugno 2017 a pena di decadenza.

2. L'istanza deve contenere:

- a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - b) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
  - c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
  - d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5;
  - e) indicazione del numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018;
  - f) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. In riferimento alla possibilità di aderire alla definizione agevola anche per il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento, come previsto dall'art.2, comma 2, il debitore deve specificare nell'istanza gli importi per i quali intende aderire.
4. Il Comune, (o il Concessionario) mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
5. L'istanza deve essere presentata mediante consegna diretta al Comune o al concessionario, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella modulistica predisposta dal Comune o dal concessionario. L'istanza si intende consegnata rispettivamente al momento della ricezione, alla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata o alla data indicata nella ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
6. Al fine di facilitare l'adesione alla procedura, il Comune o il concessionario invia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai soggetti potenzialmente interessati alla definizione agevolata una comunicazione, con posta ordinaria o anche a mezzo mail o PEC, con la quale avvisa gli stessi dei debiti relativi alle entrate potenzialmente interessabili dalla definizione agevolata, risultanti insoluti e contenuti in ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016.

#### **Articolo 4**

##### ***Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Il Comune o il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune (o il concessionario), comunica entro il 30 luglio 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di esse, attenendosi nel caso di versamento unico alla scadenza del 30 settembre 2017;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, da pagarsi entro la data di scadenza indicata all'art. 3 comma 2 lett. e), si applica il tasso d'interesse legale;

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

5. Il contribuente, dopo aver provveduto al pagamento dell'intero importo dovuto per l'adesione alla definizione agevolata, in pendenza di ricorso, deve provvedere agli adempimenti necessari al fine della cessazione della materia del contendere. In mancanza, la definizione agevolata non avrà efficacia e non produrrà effetti.

## **Articolo 5**

### ***Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione***

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal Concessionario), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere con scadenza successiva alla presentazione dell'istanza.

## **Articolo 6**

### ***Perfezionamento della procedura.***

#### ***Mancato, insufficiente o tardivo pagamento***

La procedura di definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il versamento integrale e tempestivo delle somme dovute, come individuate ai sensi del precedente articolo 4, fatto salvo quanto indicato nel precedente articolo 4, comma 5, ultimo periodo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 7**

### ***Procedure cautelative ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (o il Concessionario) relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **Articolo 8**

### ***Comunicazione dei dati da parte del Concessionario***

1. Nel caso di somme relative a carichi affidati al concessionario, lo stesso è tenuto a comunicare al Comune l'elenco dei contribuenti che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza anzidetta.
2. A seguito del pagamento delle somme da parte dei soggetti aderenti alla definizione agevolata il concessionario è tenuto altresì a comunicare al Comune l'elenco degli importi riscossi da ogni soggetto.
3. La trasmissione dei dati avviene secondo modalità concordate tra il Comune ed il concessionario.

## **Articolo 9**

### ***Disposizioni finali***

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente regolamento.